

Avv. Donatella Finiguerra

C.so Vinzaglio 23, 10138 - TORINO
Telefono: 011 4476512 - Fax. 011 4308333
e-mail: d.finiguerra@studiolegalefiniguerra.it
PEC: donatellafiniguerra@pec.ordineavvocatitorino.it

6794

Avv. Mariano Ruggiero

Corso G. Matteotti 25, 10121 - TORINO
Tel.: 011.7640134 - Fax: 011.7640135
e-mail: info@ruggierolegal.com
PEC: mariano.ruggiero@pec.ruggierolegal.com

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - Roma - Sez. II TER

RG n. 13961/22

Ricorso per motivi aggiunti

ORIGINALE

A MANI
URGENTE D'OGGI

23/10/22

[Handwritten signature]

nell'interesse di

BERRUTO Giorgio, (CF BRRGRG73H15B791T) residente in Moncalieri (To) Strada Cenasco 124 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall'Avv. Donatella Finiguerra del Foro di Torino (TO) (Codice Fiscale FNG DTL 68S60 L219T) - (recapiti per comunicazioni di cancelleria: n. fax + 39 011 4308333; Casella PEC: donatellafiniguerra@pec.ordineavvocatitorino.it), con studio in Torino (TO) cap 10121, Corso Vinzaglio n. 23 unitamente e disgiuntamente all'avv. Mariano Ruggiero del Foro di Napoli (CF RGGMRN70M29F839M), - (recapiti per comunicazioni di cancelleria: n. fax + 39 011 7640135; casella pec mariano.ruggiero@pec.ruggierolegal.com ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Donatella Finiguerra in Torino C.so Vinzaglio n. 23

Ricorrente

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE (Cod. Fisc. 06363391001) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocatura dello Stato in persona dell'avv. Fedeli Fabrizio pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

e nei confronti di

GUIDI GISELLA (GDUGLL75T49L219Y) residente in Rivarossa 10040 (To) Viale Boscoverde 4B

per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari

- di tutti i 3 verbali della Commissione valutatrice lesivi della posizione del ricorrente (doc. n. 24,25,26);
- della scheda di valutazione finale e dei relativi dettagli dei punteggi (doc. n. 27)

nonché nell'ambito del ricorso principale proposto RG n. 13961/22

- dell'atto dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale n. 03355011 del 16.9.2022 di approvazione della graduatoria finale della selezione e degli allegati contenenti i nominativi della graduatoria (allegate sub. A e B) nella

- parte in cui assegna al ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante, in una con tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi (doc. 9);
- di tutti i verbali della Commissione d'esame e delle tabelle di attribuzione dei punteggi (che il ricorrente ha richiesto all'Agenzia delle Entrate e non ha ancora ricevuto);
 - della Lettera dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territoriale Servizio Gestione Personale del 3.6.2022 con il quale l'Agenzia delle Entrate chiedeva la conferma di lettura della mail e di verifica della correttezza dei dati (doc. 4);
 - della lettera di risposta dell'Agenzia delle Entrate nella parte in cui sembrerebbe attribuire la responsabilità al ricorrente della correttezza dei dati relativi all'esperienza di servizio già in possesso dell'Amministrazione in quanto *"caricati e poi estratti dal Sistema Gestione Risorse Umane dell'Agenzia (GRU)"* (doc. 19);
 - e in parte qua, al Bando di concorso (art. 5.14), laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse;
 - al contratto di lavoro eventualmente stipulato nelle more del giudizio con l'ultima concorrente in graduatoria (centottantesima posizione);

Si ripropongono i fatti, per la parte che interessa il presente ricorso per motivi aggiunti, in maniera sintetica, specificando che dopo la notificazione del ricorso ed una settimana prima dell'udienza della Camera di Consiglio, fissata per il 20 dicembre, l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso al ricorrente i verbali e la scheda finale di valutazione. Dall'esame dei suddetti documenti emergono elementi di conferma della fondatezza dei motivi di ricorso e, per ciò che più rileva in questa sede, si evince con certezza che i provvedimenti impugnati sono viziati per ulteriori motivi, che costituiscono specificazione di quelli già proposti con il ricorso introduttivo del presente procedimento.

Le regole della *lex specialis* di concorso (doc. 1) prevedevano:

- (i) I candidati che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella seconda area funzionale e sono in possesso della laurea possono presentare la domanda di partecipazione in via telematica (art. 2.1.; 2.3 e 3.1);

- (ii) Saranno valutati l'esperienza maturata al 28.10.21 ed i titoli dei candidati che hanno superato la prova scritta (art. 5.1.);
- (iii) Per i periodi successivi al 2° semestre 2004 è valutata l'esperienza professionale maturata presso l'Agenzia nella seconda area o altre pubbliche amministrazioni in corrispondenti posizioni, attribuendo il punteggio di 1,50 punti per ciascun anno (art. 5.6.)
- (iv) Ai periodi di servizio inferiori all'anno è attribuito il punteggio rapportato a periodi interi di 30 giorni (art. 5.7.);
- (v) Nell'esperienza professionale è valutata dal dirigente sulla base dei risultati dell'Ufficio l'attività svolta negli ultimi 3 anni attribuendo il punteggio massimo di 2 punti (art. 5.9);
- (vi) Terminata la fase di valutazione dell'esperienza di servizio si procede alla valutazione dei titoli valutabili (art. 5.10.);
- (vii) Il diploma di laurea conseguito con il vecchio ordinamento attinente al settore di attività dell'Agenzia prevede l'attribuzione di 20 punti (art. 5.11);
- (viii) I dati relativi all'esperienza professionale ed ai titoli di studio, culturali e professionali, posseduti dai dipendenti sono estratti (quindi non sono oggetto di dichiarazione da parte del candidato N.D.R.) dal Sistema Gestione Risorse Umane dell'Agenzia (GRU) attraverso un'apposita procedura informatica (art. 5.14);
- (ix) La votazione finale è espressa in centesimi ed è determinata dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nella prova d'esame e nella valutazione dell'esperienza professionale e dei titoli di cui al punto 5. Le commissioni di esame formano le graduatorie di merito per ciascun profilo secondo la votazione finale conseguita dai dipendenti (art. 7.1.):
- (x) Accertata la regolarità delle procedure il Direttore Centrale delle risorse umane approva le graduatorie nazionali per ciascun profilo delle Commissioni d'esame.

In sintesi, a fronte della domanda di partecipazione, l'Amministrazione doveva predisporre una scheda informatica per ciascun candidato contenente le informazioni estratte dal fascicolo di ciascun dipendente in relazione all'esperienza lavorativa ed ai titoli di studio posseduti.

La Commissione doveva effettuare la valutazione attribuendo i punteggi all'esperienza ed ai titoli e, sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti nella prova scritta, stilare la graduatoria.

Il bando non conteneva nessun ulteriore adempimento in capo ai candidati.

In data 28.9.2021 il ricorrente presentava domanda di partecipazione in via telematica alla procedura di concorso indetta dall'Agenzia delle Entrate per il passaggio dalla II alla III fascia area funzionale, fascia retributiva F1, profilo funzionario tecnico per complessivi 180 posti.

In data 13.4.2022 l'Agenzia delle Entrate costituiva la Commissione d'esame (doc. 3).

Prima di aver svolto la prova scritta, poi sostenuta in data 20 luglio 2022, in data 3 giugno 2022 inaspettatamente ed irruotamente il ricorrente riceveva una mail dall'UPT Torino – servizio gestione personale avente ad oggetto "Procedura passaggio da 2 a 3 area" nella quale si chiedeva a ciascun candidato di **"confermare l'avvenuta lettura rispondendo per presa visione"** e sempre nel testo della mail si legge "alla pagina intranet concorsi-passaggi dentro e tra le aree – Materiale d'esame, è stato pubblicato il lnk per verificare i dati contenuti nelle schede personali, relativi all'esperienza professionale ed ai titoli di studio. I dipendenti interessati possono verificare la correttezza dei dati e richiedere l'aggiornamento e/o correzione mediante email indirizzata alla Direzione Regionale – Ufficio risorse umane entro e non oltre il 14 giugno 2022". (Doc. n. 4).

Nella scheda del candidato, verificata poi dal ricorrente, vi era scritto che "in caso di errore o omissione il candidato potrà fare apposita segnalazione via email entro il 15/06/2022 all'Ufficio risorse umane di propria competenza che provvederà ad esaminare la richiesta fornendo diretta risposta all'interessato. La mancata segnalazione da parte del candidato corrisponde ad assenso e accoglimento dei dati riportati nella presente scheda" (Doc. n. 5)

Il ricorrente verificava che nella prima pagina della scheda era riportato (i) il nominativo corretto con codice fiscale (ii) la posizione dell'inquadramento in seconda Area F3 corretta e (iii) la data di inizio del servizio indicata correttamente nel 01.01.2007, poi (iv) con riferimento ai periodi di lavoro svolti presso l'Agenzia venivano riportati quelli svolti in comando dal 1.10.2018 e poi dal 1.10.2019 quale dipendente.

Pertanto, quanto all'esperienza lavorativa era chiaramente indicato l'inizio in servizio dal 1.1.2007 sino al 1.10.2021 e quindi l'arch. Berruto non aveva necessità di dover segnalare nulla.

Nella seconda pagina vi era indicato il titolo di studio "laurea in architettura" con voto di 103/110 e data della laurea al 9.2.2002 e al fondo della pagina veniva poi precisato che "L'esperienza e i titoli del candidato alla data del 28.10.2021 e riportati nella presente scheda saranno valutati dalla competente commissione d'esame in conformità ai criteri fissati dall'atto di avvio della procedura prot. 244922 del 27.09.2021".

La scheda informatica quindi così compilata dall'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto essere trasmessa alla Commissione per l'attribuzione dei punteggi e la predisposizione della graduatoria solo dopo e solo per coloro che avessero superato la prova scritta, come previsto espressamente all'art. 5.1. del bando.

Con l'approvazione della graduatoria, avvenuta il 16.9.2022, il ricorrente ha avuto evidenza che nel punteggio attribuitigli di 68,01 non gli era stato valutato il periodo di servizio prestato dal 2007 al 2018. Come risulta dall'allegato A della graduatoria l'arch. Berruto si trovava erroneamente al posto n. 218 della graduatoria con un punteggio attribuitogli di 68,01 e quindi escluso dai vincitori del concorso (il concorso attribuiva 180 posti).

L'arch. Berruto segnalava immediatamente le incongruenze presenti nel punteggio e precisamente in data 16.9.22, il 20.9.22, il 4.10.2022, il 5.10.2022, il 7.10.2022, il 10.10.2022, il 14.10.2022 (a mezzo della segreteria nazionale del FLP), il 15.10.2022 a mezzo dell'avv. Zanellato e in data 21.10.2022 a mezzo della scrivente difesa.

Soltanto in data 8 novembre 2022 (quasi due mesi dopo la prima richiesta) l'Agenzia delle Entrate riscontrava l'istanza respingendo la richiesta di annullamento in autotutela *"in quanto come previsto nel bando, lex specialis della selezione, i dati relativi all'esperienza di servizio, ivi inclusa la posizione economica posseduta nell'amministrazione di provenienza, elemento per il calcolo del punteggio, potevano essere valorizzati in procedura solo se caricati e poi estratti dal Sistema Gestione Risorse Umane dell'Agenzia (GRU)"* (doc. n.19).

A seguito di richiesta di accesso del 11.11.2022, l'Agenzia delle Entrate trasmetteva in data 12 dicembre 2022 i verbali della Commissione delle sedute del 7.9.2022, del

9.9.2022 e del 13.9.2022 con la scheda di valutazione titoli ed esperienza e finale (docc. n. 24 a 27).

I verbali della Commissione impugnati unitamente alla scheda finale con il presente ricorso contenente i punteggi attribuiti sono viziati per i seguenti ulteriori motivi, che costituiscono specificazione di quelli già proposti con il ricorso introduttivo del presente procedimento.

DIRITTO

Preliminarmente l'interesse del ricorrente al presente ricorso e prova di resistenza. Violazione degli artt. 5.6. e 5.14 del bando. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Innanzitutto, con la trasmissione della scheda finale, a seguito di istanza di accesso agli atti, il ricorrente ha avuto conoscenza del *modus operandi* della Commissione e delle ragioni dell'attribuzione del punteggio. In particolare, dalla scheda finale si legge:

Esperienza professionale (servizio effettivamente prestato)	4,5 punti
Risultati conseguiti	1 punto
Titolo di studio	20 punti
Titoli post-laurea	zero
Prova scritta esame	42,51
Totale	68,01

Per ogni anno di lavoro presso l'Agenzia o presso altra amministrazione ai sensi dell'art. 5.6. del bando avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio unico di 1,50 per ciascun anno di servizio.

Nella valutazione dell'esperienza, invece, all'arch. Berruto sono stati erroneamente calcolati solo i periodi in servizio presso l'Agenzia delle Entrate dall'ottobre 2018 al 28.10.2021 e così:

3 mesi nel 2018 (0,12 x 3)	0,37 punti
Il 2019	1,5 punti
il 2020	1,5 punti
9 mesi del 2021 (0,12 x 9)	1,12 punti
Totale	4,50 punti

Pertanto, nella valutazione dell'esperienza dell'arch. Berruto non è stato considerato che l'inizio del rapporto presso altra amministrazione nella stessa fascia era datato

1.1.2007, come riportato nella scheda. Il periodo di inizio servizio era indicato, come risulta dalla medesima scheda, dal 1.1.2007 e proseguiva sino al 28.10.2021 e quindi per un periodo di 14 anni e 9 mesi, che avrebbe dovuto determinare l'assegnazione di un punteggio di 22,125 così ripartito:

1,5 punti x 14 anni =	21 punti
9 mesi del 2018 (1,5 : 12 x 9) =	1,12 punti
Totale	22,12

Il risultato corretto per l'esperienza del periodo lavorativo avrebbe dovuto essere di 22,12 punti per l'esperienza lavorativa, oltre 1 punto per quella attribuita sulla base dei risultati, oltre a 20 punti per la laurea e 42,51 per la prova d'esame sostenuta per un totale di 85,63, che gli avrebbe consentito di essere vincitore (posto n. 116 su 180 disponibili) e di aver diritto al passaggio di area.

Il punteggio finale dato dalla sommatoria dei punti sopra indicati avrebbe dovuto essere di 85,63 punti e quindi centosedicesimo nella graduatoria con la conseguenza che l'arch. Berruto avrebbe dovuto essere vincitore di concorso.

Il ricorrente ha quindi non solo dimostrato l'errore aritmetico compiuto, ma ha dato prova che se fosse stato calcolato, come avrebbe dovuto essere, anche il periodo in servizio dal 2007 al 2018 egli si sarebbe collocato in posizione utile della graduatoria e sarebbe risultato vincitore di concorso.

Dall'ingresso in graduatoria al posto 116 del ricorrente ne consegue che la dott.ssa Guidi scenderebbe di una posizione e quindi resterebbe esclusa in quanto la sua posizione scenderebbe al 181° posto.

Violazione e falsa applicazione della procedura di valutazione spettante alla Commissione e di attribuzione dei punteggi relativi all'esperienza. Violazione degli artt. 5.6. e 5.14 del bando Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Dalla lettura del verbale del 7 settembre 2022 emerge che *"la Commissione ha esaminato le schede dei candidati inviate dalla DC risorse umane procedendo all'attinenza dei titoli di studio e post-laurea ai criteri indicati nel bando... La Commissione rileva che le schede di valutazione trasmesse dalla DC Risorse umane già definiscono al loro interno la tipologia di titolo di studio attribuendo il relativo conseguente punteggio al titolo di studio in relazione al quale la commissione è pertanto chiamata a valutare esclusivamente la specificità/attinenza del titolo*

rispetto al profilo. Infine, sempre nell'ambito dell'applicativo sopra indicato, **la commissione prende atto che sono già inseriti i punteggi relativi all'esperienza professionale ed alla prova di esame**".

Nel verbale del 13 settembre 2022 la commissione "approva la graduatoria che è stata predisposta ... utilizzando l'applicativo fornito dalla DC risorse umane che, per ogni candidato, dispone di un file excell nominativo contenente le informazioni inerenti il punteggio della prova d'esame, i titoli valutabili e le esperienze professionali e che determina i punteggi parziali e totali..."

Così ricostruito il quadro delle valutazioni effettuate dalla commissione nell'esaminato verbale possono trarsi le conclusioni che seguono sul piano giuridico. La Commissione ha ricevuto dalla DC Risorse Umane un foglio excell già compilato per quanto riguarda il punteggio della prova d'esame, i titoli valutabili e le esperienze professionali e quindi non ha compiuto alcuna valutazione.

La correttezza è stata accertata dalla Commissione "con verifica a campione con esito positivo della coerenza e correttezza dei punteggi totali attribuiti automaticamente dalla procedura ai fini della graduatoria con quelli risultanti nelle singole schede".

Ebbene, come può inferirsi dalle affermazioni riportate a verbale emerge a chiare note che la Commissione non ha svolto attività valutativa, come previsto nella documentazione di gara, ma si è limitata ad una verifica a campione.

Quindi la Commissione valutatrice non ha svolto attività di valutazione ed assegnazione dei punteggi sulla base delle schede predisposte dalla DC Risorse Umane, ma si è limitata a prendere atto dei punteggi già assegnati nel foglio excel dalla DC Risorse umane e solo a campione a verificarne la coerenza.

L'arch. Berruto, evidentemente, non è stato così fortunato da essere uno di quelli – ma non si sa né chi né quanti siano stati controllati – a cui la commissione ha verificato la correttezza dei punteggi attribuiti rispetto alle informazioni inserite nelle schede.

La Commissione quindi si è limitata a prendere atto dei punteggi già inseriti e del punteggio finale riportato nell'excel, e non si è potuta accorgere che nella scheda del ricorrente l'inizio del rapporto di servizio era indicato nel 1.1.2007 e non nel 1.10.2018 e neppure ha potuto avere accesso ai fascicoli dei dipendenti, dal momento che tutte le informazioni che erano inserite nella scheda erano state

estratte dal Sistema Gestione Risorse Umane dall'Agenzia delle Entrate e risultanti dal fascicolo del dipendente in possesso dell'amministrazione.

Nella scheda del dipendente nella seconda pagina si legge che *"l'esperienza e i titoli del candidato, posseduti alla data del 28.10.21 e riportati nella presente scheda saranno valutati dalla competente commissione d'esame in conformità ai criteri fissati dall'atto di avvio della procedura prot. N. 244922 del 27 settembre 2021"*.

Dalla lettura dei verbali delle sedute della Commissione emerge invece che l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso alla Commissione **un file excell nominativo contenente le informazioni inerenti il punteggio della prova d'esame, i titoli valutabili e le esperienze professionali e che determina i punteggi parziali e totali..."** e **"la commissione prende atto che sono già inseriti i punteggi relativi all'esperienza professionale" ...**

Se la Commissione avesse "valutato" la scheda predisposta dall'Agenzia sulla base dell'estrazione dei dati dal Sistema GRU avrebbe potuto attribuire il corretto punteggio all'esperienza lavorativa dall'inizio in servizio ovvero il 01.01.2007 sino al 28.10.2021 e quindi attribuirgli il punteggio che aritmeticamente avrebbe dato come risultato **un punteggio di 22,125**.

Non si sarebbe trattato di formulare un giudizio, ma di applicare il criterio stabilito nel bando della procedura di concorso, con l'attribuzione di 1,5 punti per ciascun anno di servizio dall'inizio indicato nella scheda nel 1.1.2007 e sino al 28.10.2021.

La violazione della procedura di valutazione da parte della Commissione ha comportato che la stessa non si avvedesse dell'errore nell'attribuzione del punteggio al ricorrente, avvenuto per opera della stessa Agenzia delle Entrate, che aveva predisposto la scheda del candidato sulla base di informazioni in suo possesso e aveva trasmesso l'excell consegnato alla Commissione con il punteggio già attribuito. La procedura adottata dalla Commissione è quindi illegittima ed in palese violazione delle regole di gara.

L'attribuzione del punteggio, come precisato, è meramente quantitativa e vincolata al numero di anni in servizio, presso l'Agenzia o presso altra amministrazione e quindi dal momento che la stessa scheda riporta inizio in servizio il 1.1.2007 senza alcuna indagine ricostruttiva, è necessario correggere il punteggio attribuendogli i 22,12 punti. Pertanto la Commissione dovrà essere convocata per la correzione del punteggio attraverso l'operazione aritmetica descritta.

Violazione degli artt. 5.6. e 5.14 del bando. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità. Violazione L. 241/90 nella parte in cui consente l'annullamento/rettifica in autotutela. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione dell'amministrazione carenza dei presupposti difetto di istruttoria travisamento dei fatti e carenza di motivazione.

a) **Violazione della previsione del bando in merito all' attribuzione del punteggio relativo all'esperienza.**

Come anticipato in punto di fatto, il ricorrente ha maturato, ai sensi dell'art. 5.6 del bando di concorso, il diritto all'assegnazione di un punteggio complessivo per esperienza pari a 22,125 calcolato dal 1.1.2007 al 28.10.2021, mentre l'Amministrazione gli ha assegnato il punteggio di 4,5.

Si deve chiarire che il bando - *lex specialis* - espressamente all'art. 5.14, prevedeva che *“dati relativi all'esperienza professionale ed ai titoli di studio, culturali e professionali posseduti dai dipendenti sono estratti dal sistema Gestione Risorse Umane dell'Agenzia (GRU) attraverso un'apposita procedura informatica”*.

Quindi l'amministrazione doveva diligentemente e con attenzione riportare nelle scheda i dati risultanti dal fascicolo dei dipendenti in suo possesso.

Infatti, non esisteva nel bando alcuna previsione relativa ad un obbligo in capo ai candidati di *“verifica dei dati della scheda”*.

Inoltre, la comunicazione via mail del 3.6.2022 in modo ambiguo dopo aver richiesto che i candidati rispondessero per presa visione, *“rendeva noto”* che sul sito era stato pubblicato un link per verificare i dati contenuti nella scheda personale relativo all'esperienza ed ai titoli aggiungendo che *“i dipendenti interessati possono”* verificare la correttezza e chiederne l'aggiornamento entro e non oltre il 14.9.2022.

L'amministrazione, quindi, chiedeva al candidato - al di fuori di ogni obbligo previsto dal bando - di controllare la correttezza dei dati, che la stessa Amministrazione aveva caricato sulla scheda candidato.

In tema di violazione delle prescrizioni del bando, il Consiglio di Stato si è espresso affermando che *“il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi*

dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i ricorrenti" (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 2709 del 27.05.2014; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013, n. 1969).

Pertanto, nessun obbligo in capo al candidato può essere successivamente introdotto, ove il bando non lo prevedeva.

Il bando era chiaro: *“dati relativi all’esperienza professionale ed ai titoli di studio, culturali e professionali posseduti dai dipendenti sono estratti dal sistema Gestione Risorse Umane dell’Agenzia (GRU) attraverso un’apposita procedura informatica”* il candidato non poteva e non doveva modificare, integrare o inserire nulla perché la parte relativa ai titoli ed all’esperienza era tratta dal fascicolo dipendente posseduto dall’Agenzia e caricato sul sistema GRU.

Inoltre, nella scheda in alto vi era indicato che “in caso di errore o omissione il candidato **potrà** fare apposita segnalazione via email entro il 15/6/2022 che provvederà ad esaminare la richiesta fornendo diretta risposta all’interessato”.

Ma quanto richiesto al dipendente non era previsto nella *lex specialis* e neppure poteva essere introdotta in capo al concorrente una responsabilità per erroneità di dati non oggetto di dichiarazioni rese dal dipendente stesso, ma che anzi l’Amministrazione possedeva e doveva correttamente e diligentemente caricare nel sistema informatico come aveva previsto il bando di concorso.

Tale possibilità di verifica veniva concessa entro un termine che variava poi nel 14 o nel 15 giugno 2022.

Trattandosi di scheda e riportando la data di inizio servizio al 01/01/2007 il ricorrente non si è avveduto dell’errore, se non nel momento in cui ha avuto contezza del modo di attribuzione del punteggio.

La scheda infatti riportava correttamente la data di inizio servizio al 1.1.2007 e l’errore è stato probabilmente fatto dalla Commissione che non ha considerato, nell’attribuire il punteggio, il periodo maturato dal 2007 al 2018 in altra amministrazione, in violazione dell’art. 5.6 del bando.

Stando così le cose, l’erroneo punteggio attribuito è manifestamente frutto di un difetto di istruttoria, dovuto al travisamento delle risultanze documentali, errore che risulta essere stato commesso dalla stessa Agenzia delle Entrate e non dalla Commissione.

Nel caso del ricorrente, l'illegittimità nell'attribuzione del punteggio appare altresì evidente sotto un ulteriore profilo, assorbente ogni altro, ovvero in relazione alla contraddittorietà della valutazione data all'arch. Berruto in altra procedura di concorso.

Infatti, l'Amministrazione in altra procedura di concorso ha correttamente calcolato il periodo di servizio dal 2007 al 2021 avendo attribuito il massimo di 30 punti all'esperienza maturata, considerandola quindi dal 2007, indicando 28 punti alla laurea, 2 punti al post laurea per un totale di 60 punti (si veda bando di concorso dell'Agenzia delle Entrate del 17.6.2022 prot. 0219822 e successiva graduatoria in cui l'arch. Berruto risulta nella posizione n. 46 con 60 punti (doc. n. 21).

b) Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione dell'amministrazione

Il comportamento dell'Amministrazione è poi sotto ulteriore profilo illegittimo, non solo perché in violazione degli artt. 5.6. e 5.14 del bando, ma appare altresì irragionevole e contraddittorio rispetto alla medesima situazione determinatasi nello stesso concorso per il profilo funzionario.

Infatti, a seguito di segnalazioni presentate da alcuni candidati relative alla mancata valorizzazione dell'esperienza di servizio svolta presso altre pubbliche amministrazioni, l'Agenzia delle Entrate in data 4 ottobre 2022 aveva rettificato i punteggi successivamente all'approvazione della graduatoria finale avvenuta il 20.9.2022 (si veda doc. n. 13).

Le segnalazioni erano quindi pervenute all'amministrazione successivamente all'approvazione della graduatoria.

Non si comprende perché i candidati del profilo funzionario abbiano ottenuto dopo l'approvazione della graduatoria l'annullamento della stessa e sua rettifica; ciò che è stato negato al ricorrente.

Si evidenzia che l'Amministrazione, dopo che l'arch. Berruto ha segnalato l'errore compiuto dalla Commissione al momento dell'attribuzione del punteggio, non ha, secondo i principi di correttezza e buona fede, effettuato alcuna verifica istruttoria di quanto era stato denunciato, limitandosi, senza neppure verificare la scheda, a richiamare una parte del bando in cui vi è la previsione che i dati relativi all'esperienza ed ai titoli sono estratti dal GRU quindi dal fascicolo del dipendente

presso la stessa Amministrazione e non oggetto di dichiarazioni rese dal concorrente/ricorrente.

L'Agenzia nella risposta del 15.10.2022 dimostra di non aver effettuato alcuna attività istruttoria. Essa sembrerebbe essersi limitata ad attribuire la responsabilità dell'errore dalla stessa commesso e della conseguente mancata attribuzione del punteggio all'arch. Berruto sulla base di un'inesistente quanto illogico obbligo in capo al concorrente, in ordine alla verifica della correttezza dei dati dalla stessa attribuitigli.

In particolare, l'Amministrazione non ha neppure verificato che la scheda candidato, sulla base della quale la Commissione ha attribuito il punteggio, riportava la data corretta di inizio servizio, come il ricorrente aveva più volte sottolineato.

Da ciò, poi, è andato consolidandosi, proprio nell'ambito dei concorsi pubblici, ivi compresi quelli c.d. interni, il principio secondo il quale "l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta al fine pubblico della selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione" (così, tra tante, C.d.S., sez. V, 22/11/2019, n. 7975). In tal caso, invero, il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

Orbene alla luce di quanto esposto l'agire dell'Amministrazione va tacciato di illegittimità con conseguente annullamento degli atti oggetto di impugnazione con il presente ricorso e della revisione/correzione, considerando il punteggio aritmetico che non è stato attribuito al ricorrente.

c) Obbligo di rettifica in autotutela e violazione art. 21 L. 241/90 e violazione art. 97 Cost.

L'amministrazione avrebbe dovuto, come aveva fatto per l'altro profilo, accertarsi che il dipendente aveva il possesso dell'esperienza dal 1.1.2007 come risultante dalla scheda e, calcolando il punteggio per gli anni di servizio, procedere alla rettifica della

graduatoria di concorso, al fine di eliminare l'errore materiale nell'attribuzione del punteggio.

Trattasi di atto "di secondo grado", espressione di autotutela, che ne rende doverosa l'adozione, discendendo la stessa dal fondamentale canone di buona fede, cui è informato l'ordinamento giuridico e al quale devono essere improntati i rapporti tra i consociati e la stessa pubblica amministrazione, cui l'art. 97 Cost. impone di agire con imparzialità e in ossequio al principio del buon andamento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, sent. del 4 giugno 2020, n. 3537).

Il ricorrente aveva immediatamente, al momento in cui ha avuto notizia della graduatoria, segnalato l'errore e l'esame delle problematiche evidenziate avrebbero quindi dovuto essere immediatamente esaminate, dal momento che proprio il breve arco temporale intercorso tra l'approvazione della graduatoria e la sua successiva rettifica sarebbe stato ristretto ed avrebbe evitato la stipula di un contratto di lavoro illegittimo. La prima segnalazione dell'arch. Berruto è dello stesso giorno dell'approvazione della graduatoria.

Tanto rilevato occorre evidenziare che l'Amministrazione non ha attivato l'istituto della "rettifica in autotutela" sebbene in un caso di palese errore compiuto dall'amministrazione avesse un obbligo di correzione, tanto più nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (Adunanza plenaria 25.2.2014 n. 9 e C. di Stato 2.4.2001 n. 1927).

Istanza di risarcimento del danno

Il ricorrente, alla luce di quanto esposto, richiede di voler accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno da questi subito in ragione dell'illegittimo operato dell'Amministrazione, per il periodo in cui egli avrebbe avuto diritto, a seguito dell'ottenimento della posizione n. 99 su 180 disponibili, al passaggio di area.

Risulta infatti dimostrata l'illegittimità e l'ingiustizia dell'operato dell'Agenzia, che rendono evidente come lo stesso contrasti apertamente con i principi di buona fede e correttezza che, ex art. 1175 e 1375 cod. civ., dovrebbero informare i rapporti tra l'Amministrazione datrice di lavoro e i propri dipendenti.

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

Nelle more della definizione nel merito del presente gravame l'amministrazione ha contrattualizzato con soggetto che non sarebbe stato vincitore di concorso se l'errore fosse stato emendato. La specificità della tipologia dell'incarico e delle attività connesse comporta che tale soggetto venga a conoscenza di dati riservati all'Ufficio di assegnazione ed emani atti nella sua qualità di funzionario passato alla III fascia senza averne titolo inficiandone irrimediabilmente la validità ed efficacia. L'amministrazione crea un danno erariale all'ente nella misura in cui dovrà pagare il soggetto che comunque ha prestato attività lavorativa illegittimamente, ma non per sua responsabilità, e dovrà risarcire il ricorrente per il periodo in cui non ha potuto beneficiare del passaggio di fascia.

Nel caso di specie, nella valutazione del temperamento degli interessi, quello alla correttezza ed efficienza dell'attività amministrativa coincide con quello del ricorrente al bene della vita rappresentato dal corretto inquadramento lavorativo.

il ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, facilmente apprezzabile se si considera che i provvedimenti contestati importano la violazione di diritti, quali quello al lavoro in una posizione confacente alle proprie inclinazioni, e dunque al pieno sviluppo della personalità, ma anche un ritardo nell'acquisizione delle competenze necessarie per il corretto espletamento del nuovo incarico di cui dovrà essere vincitore.

Si confida pertanto nell'adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire al ricorrente la legittima collocazione in graduatoria ai fini del corretto inquadramento contrattuale.

Conforta tale domanda il fatto che codesto Ecc.mo T.A.R abbia di recente riconosciuto in casi analoghi, ad esempio, di accogliere la domanda di sospensione ai fini dell'ammissione "con riserva" del ricorrente alla inclusione con riserva e in sovrannumero nella graduatoria del concorso per cui è causa" (così, tra le molte, l'ordinanza cautelare Tar Lazio Roma n. 792 del 9 febbraio 2022).

Come anticipato, all'esito della corretta e completa valutazione dei titoli presentati, il ricorrente avrebbe diritto alla collocazione in graduatoria in posizione utile per l'assunzione posto n. 116.

Si insiste pertanto (come codesto Ecc.mo TAR ha già avuto occasione di disporre nel precedente sopra menzionato) l'immissione del ricorrente, in via cautelare, nella

corretta posizione nella graduatoria finale del concorso, salva ogni diversa determinazione all'esito del giudizio di merito.

Ove occorra. Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Il presente ricorso è notificato a colui che sarebbe escluso dall'inserimento in posizione utile dell'odierno ricorrente, non ritenendo che altri possano essere possibili controinteressati.

Nondimeno, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza, nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio ritenga necessario notificare anche ad altri partecipanti si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. amm.

Tutto quanto sopra premesso in fatto e in diritto,

Si chiede che codesto Ecc.mo T.A.R.,

in accoglimento del ricorso, voglia disporre,

previa tutela cautelare volta a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierno ricorrente nella graduatoria impugnata e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire al ricorrente di poter essere incluso con riserva nella graduatoria di merito del concorso con il punteggio legittimamente spettante, nel merito disponga l'annullamento, nei limiti dell'interesse del ricorrente, dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con il presente ricorso per motivi aggiunti, come indicati in epigrafe, in una con tutti gli atti e i provvedimenti, anche di estremi al momento non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi.


Accerti il diritto del ricorrente al risarcimento del danno nella misura pari a quanto avrebbe dovuto percepire dal momento di sottoscrizione del contratto all'area superiore sino a che non gli verrà riconosciuto tale diritto.

Con vittoria di spese e compensi e restituzione del contributo unificato.

Si dichiara che la presente controversia ha già scontato il contributo unificato pagato pari ad € 325,00 e che i provvedimenti impugnati con il presente ricorso costituiscono specificazione di quelli già contestati con il ricorso principale.

Torino 22.12.2022

Avv. Donatella Finguerra



Avv. Mariano Ruggiero



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'arch. BERRUTO Giorgio, rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Finiguerra e Avv. Mariano Ruggiero ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Donatella Finiguerra C.so Vinzaglio 23 Torino, si notifici il su esteso ricorso per motivi aggiunti RG 13961/2022 Tar Lazio Roma contro Agenzia delle Entrate e Guidi Gisella:

- Alla Sig. GUIDI Gisella, residente in RIVAROSSA 10040 (To) al Viale Boscoverde 4 B ed ivi

Acti notificato ai sensi art. 140 C.P.C. in duplice copia
Comunale di RIVAROSSA
Il viso lasciato al sopra indicato domicilio, dove non ho rinvenuto
nesso destinatario, nè altra persona cui per legge è possibile
consegnare copia di tale atto. Data ulteriore notizia al destinatario
con Rac. A.R. n. 6886/2022/06/228-2 spedita in
data 23/12/2022
dall'Ufficio Postale
Avv. - depositato in busta chiusa, sigillata e con cronologia
RIVAROSSA. 23/12/2022

Ufficio Giudiziario di
TRIBUNALE DI RIVIA
Esp. Francesco Volanti

N°	6851
SPEDIZIONE	
DATA	
PREZZO	1,26
POSTA	
POSTA	0,13
POSTA	6,55
TOTALE	7,94

UNEP - IVREA
Modello A / 1 Cr. 6851

URGENTE

Diritti	€ 3,87
Trasferte	€ 25,95
10%	€ 2,60
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 32,42

(10 % versato in modo virtuale)
Data Richiesta 23/12/2022
L'Ufficiale Giudiziario



Io sottoscritta Avv. Donatella Finiguerra quale difensore del sig. Giorgio Berruto attesto che la copia informatica allegata contenente la prova dell'avvenuta notifica è conforme all'originale cartaceo dal quale è estratta 29.12.22